

Principali elementi della Direttiva 2010/75/UE Direttiva sulle Emissioni Industriali

FINALITÀ

Le principali finalità della nuova Direttiva sono:

- Aggiornare la Direttiva 96/61/CE alla luce delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione
- Elaborare un'unica norma comunitaria in materia di regolamentazione delle emissioni industriali,

La nuova Direttiva è un'integrazione della Direttiva IPPC (revisionata) con altre Direttive settoriali:

- Grandi impianti di combustione (2001/80/CE)
- Impianti di incenerimento e coincenerimento (2000/767/CE)
- Impianti che usano solventi organici (1999/137/CE)
- Impianti che producono biossido di titanio (78/1767/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 92/112/CEE)

Le principali novità, rispetto alla precedente Direttiva IPPC, riguardano:

- Estensione del campo di applicazione (Allegato I)
- Integrazione con altre direttive settoriali con particolare riferimento alla normativa sui Grandi Impianti di Combustione
- Revisione del processo di approvazione dei BREF
- Rafforzamento del ruolo delle BAT e dei valori limite di emissione
- Modifiche relative alle ispezioni negli impianti
- Introduzione di alcune disposizioni su chiusura e bonifica del sito

CAMPO DI APPLICAZIONE

(Allegato I)

- Vengono incluse alcune nuove attività o ampliate alcune attività già ricadenti nell'ambito di applicazione.
- **Gestione di fonderie di metalli non ferrosi** che producono prodotti in metallo fuso con capacità produttiva superiore 4 mg al giorno per piombo e cadmio e a 20 mg per tutti gli altri metalli
- **Rifiuti:** trattamento biologico, pretrattamento rifiuti destinati al coincenerimento, trattamento scorie e ceneri, trattamento rottami metallici
- Impianti di **produzione di pannelli a base di legno**, compensato escluso, di capacità superiore a 600 m³/giorno
- **Conservazione del legno** e dei prodotti in legno di capacità superiore a 75 m³/giorno
- **Cattura di flussi di CO₂** provenienti da installazioni che rientrano nella Direttiva **ai fini dello stoccaggio geologico**
- **Trattamento di acque** fuori sito provenienti da impianti soggetti

DEFINIZIONI

- Non cambia la definizione di impianto.
- Cambia invece la definizione di **modifica sostanziale** (articolo 3 co.9): *“modifica sostanziale”, una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;*
- Non vi è, nella nuova Direttiva, il riferimento all’opinione dell’Autorità Competente per determinare se una modifica è sostanziale
- Viene confermata la regola del superamento della soglia di capacità che definisce il campo di applicazione (art. 20)

AUTORIZZAZIONE

- Viene confermato l’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esercizio.
- Dall’autorizzazione sono esclusi i limiti sui gas a effetto serra per gli impianti che ricadono nel sistema Emissions Trading (ma essi vi rientrano per gli impianti in opt out), salvo nel caso in cui ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
- Lo stato membro può anche decidere di non richiedere misure di efficienza energetica.
- La Direttiva prevede che l’autorizzazione venga rivista entro 4 anni dall’aggiornamento del BREF

BREF E VALORI LIMITE DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE BAT

- I BREF restano i documenti di riferimento per le BAT. Nei BREF vengono anche individuati i livelli di emissione associati alle BAT (BATAEL) espressi come range di valori che riflettono le prestazioni che possono generalmente essere raggiunte con l’applicazione delle BAT. Il BREF non prescrive tecniche o valori limite di emissione. La precedente Direttiva non faceva riferimento ai BATAEL.
- E’ stato introdotto il concetto di **“BAT conclusions”**: documento che raccoglie le conclusioni dello scambio di informazioni sulle BAT, la loro descrizione, i relativi BATAEL, il monitoraggio, i livelli di consumo e, dove appropriato, le misure di bonifica del suolo.
- La Commissione europea adotta i BREF e le BAT conclusions a seguito del parere dell’Information Exchange Forum. Le BAT conclusions saranno tradotte dalla Commissione europea in tutte le lingue ufficiali della UE.

I VALORI IN AUTORIZZAZIONE

(Articolo 15)

- L’Autorità competente fissa i valori limiti alle emissioni che garantiscano che, in condizioni normali di operatività, le emissioni non superino i valori di emissione associati alla BAT indicati nelle decisioni sulle BAT conclusions.
- L’Autorità competente deve fissare anche prescrizioni sulle condizioni di non normale operatività.
- I valori limite di emissione vengono stabiliti dall’Autorità Competente:
 - a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
oppure
 - b) fissando limiti alle emissioni differenti per valore, periodo di tempo o condizioni.

In quest'ultimo caso l'Autorità competente deve annualmente verificare, sulla base degli esiti del monitoraggio, che le emissioni non abbiano superato i valori associati alle BAT.

DEROGHE

(Articolo 15)

- Vengono mantenute possibili deroghe per gli Stati Membri.
- Le Autorità competenti possono fissare, in casi specifici, limiti alle emissioni meno rigidi. Tale deroga può applicarsi se la valutazione d'impatto dimostra che il raggiungimento dei valori di emissione associati con le BAT porterebbero a sostenere costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali per effetto di:
 - a) Localizzazione geografica o condizioni ambientali locali dell'impianto;
- oppure
 - b) Caratteristiche tecniche dell'impianto.
- Ad ogni modo l'Autorità competente deve documentare in un allegato all'autorizzazione le ragioni dell'applicazione della deroga, includendo i risultati della valutazione e la giustificazione delle prescrizioni imposte
- Lo Stato membro deve relazionare la Commissione sull'applicazione della deroga.
- La Commissione può, se necessario, verificare e chiarire, attraverso una linea guida, i criteri da applicare per l'adozione delle deroghe.
- Le Autorità possono anche fissare limiti più restrittivi di quelli delle BAT. Gli Stati membri possono adottare regole per indicare come l'Autorità competente può fissare le prescrizioni più restrittive. Qualora uno standard di qualità ambientale richieda condizioni più restrittive, tali misure addizionali sono incluse nell'autorizzazione.

CHIUSURA DELL'IMPIANTO

La nuova Direttiva introduce alcune disposizioni relative alla chiusura e alla bonifica del sito.

- Qualora un'attività preveda l'uso, la produzione o il rilascio di rilevanti sostanze pericolose e qualora possa verificarsi una contaminazione del suolo e della falda, l'operatore deve presentare un baseline report prima di avviare l'attività o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione.
- Alla cessazione definitiva dell'attività, l'operatore deve verificare lo stato del suolo e della falda in relazione a tali sostanze.
- Qualora l'impianto abbia causato un inquinamento significativo l'operatore deve prendere le misure necessarie per far tornare il sito allo stato del baseline report.
- Qualora la contaminazione ponga un rischio significativo, l'operatore deve prendere le misure necessarie per rimuovere, controllare, contenere o ridurre tali sostanze in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro, cessi di porre un rischio.
- Anche qualora l'operatore non sia tenuto a predisporre un baseline report deve prendere le misure necessarie per rimuovere, controllare, contenere o ridurre tali sostanze dovute all'attività oggetto di autorizzazione in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro, cessi di porre un rischio per la salute o l'ambiente.
- Il baseline report deve contenere come minimo le seguenti informazioni:
 - a) attuale uso del sito e, ove possibile, usi passati;
 - b) ove disponibile, informazioni esistenti su suolo e falda che riflettano il loro stato al momento del report o, in alternativa, nuove misurazioni tenendo conto della possibilità che possa esserci contaminazione da parte delle sostanze che saranno impiegate, prodotto o rilasciate dall'impianto.

ISPEZIONI

- Vengono programmate con frequenza determinata dal rischio ambientale. Comunque devono essere previste almeno annualmente per le installazioni a più alto rischio e ogni tre anni per quelle a basso rischio.
- Viene prevista una visita ispettiva aggiuntiva entro 6 mesi in caso di riscontro di una non conformità;
- Valutazione del rischio basata su potenziale impatto ambientale, localizzazione, precedenti esiti ed EMAS;
- Rapporto d'ispezione reso pubblico

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Viene previsto l'accesso del pubblico alle informazioni per quanto riguarda

- Nuove autorizzazioni
- Aggiornamenti di autorizzazioni
- Deroghe nei valori limiti associati alle BAT
- Giustificazioni delle decisioni adottate
- Possibile rendere pubblici anche gli esiti dei monitoraggi.

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

- Viene integrata la Direttiva (2001/80/CE) sui Grandi Impianti di Combustione
- Sono stati introdotti valori limite di emissione (NOx, SO₂ e polveri) più severi di quelli attuali cui gli impianti esistenti dovranno adeguarsi a partire dal 2016 e gli impianti nuovi a partire dal 2013
- E' però previsto un **periodo transitorio** per l'applicazione dei nuovi limiti agli impianti esistenti (quelli autorizzati entro il 2002).
- Tale periodo transitorio può essere applicato:
 - attraverso il **sistema di opt out** (impianti in chiusura) per il periodo compreso dal 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 a condizione che l'impianto non funzioni per più di 17.500 ore operative
 - oppure attraverso un **Piano Nazionale di Transizione** che gli Stati membri potranno presentare tra il 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2020.

ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Direttiva è entrata in vigore il 6 gennaio 2011 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 gennaio 2013. E' molto probabile che in Italia il recepimento avverrà attraverso il Dlgs 152/06 come modificato dal Dlgs 128/2010 (Parte II).

Ogni tre anni la Commissione deve redigere un rapporto sull'implementazione della Direttiva negli Stati membri. La Commissione può inoltre proporre la definizione di "Union-wide minimum requirements" per i valori limiti alle emissioni e per le regole di monitoraggio.